

IVA

Confronto tra dichiarazione Iva e fatture elettroniche: inviti alla compliance

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Il [Provvedimento prot. n. 408592/2022](#) ha dettato le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le **informazioni derivanti dal confronto tra le operazioni Iva trasmesse telematicamente** ai sensi del D.Lgs. 127/2015 ed i **dati della dichiarazione Iva** da cui risultano **eventuali anomalie**.

Si tratta, in sintesi, di **nuove comunicazioni relative alla compliance**.

Al fine di introdurre nuove forme di comunicazione tra il contribuente e l'Amministrazione fiscale, anche **in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali**, finalizzate a semplificare gli adempimenti, **stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari** e **favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili**, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli **elementi** e le **informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente**, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al **volume d'affari** e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, **anche qualora gli stessi non risultino spettanti**.

Il contribuente può **segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze** dalla stessa non conosciuti ([articolo 1, comma 634, L. 190/2014](#)).

L'**Agenzia delle entrate mette a disposizione** del contribuente (ovvero del suo intermediario) gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione nonché relativi alla **stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti** ([articolo 1, comma 635, L. 190/2014](#)).

In particolare, l'Agenzia mette a **disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi Iva**, le **informazioni** derivanti dal **confronto tra**:

1. i **dati fiscali delle fatture elettroniche emesse** per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate **tra soggetti residenti**, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato ai sensi dell'[articolo 1, D.Lgs. 127/2015](#) e verso le Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'[articolo 1, commi da 209 a 214, L. 244/2007](#);
2. i dati dei **corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente** e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'[articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#);
3. i dati indicati nella **dichiarazione annuale Iva** da cui risulterebbero delle **anomalie dichiarative per il periodo di imposta 2019**.

La comunicazione in argomento viene **trasmessa al domicilio digitale dei singoli contribuenti** – segnalato ai sensi dell'[articolo 16, commi 6 e 7, D.L. 185/2008](#), convertito con modificazioni dalla L. 2/2009 e dell'[articolo 5, comma 1, D.L. 179/2012](#), convertito con modificazioni dalla L. 221/2012. Nei casi di **assenza di domicilio digitale**, o di mancato recapito, l'invio è effettuato per **posta ordinaria**.

La **medesima comunicazione** e le **relative informazioni di dettaglio sono consultabili**, da parte del contribuente, **all'interno del "Cassetto fiscale" e dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi"**, in cui sono resi disponibili il **protocollo identificativo** e la **data di invio della dichiarazione Iva**, per il periodo d'imposta oggetto di comunicazione, **per la quale risultano delle anomalie**, con i seguenti **dati di dettaglio**:

- per le **operazioni attive imponibili la somma algebrica dei rigi VE24, colonna 1** (Totale imponibile), **VE37, colonna 1** (Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi), **VE38** (Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter) e **VE39** (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno oggetto di comunicazione);
- **per le operazioni attive esenti l'importo del rigo VE33** (Operazioni esenti articolo 10);
- **per le operazioni attive in regime di inversione contabile il valore dichiarato nel rigo VE35, colonna 1** (Operazioni con applicazione del reverse charge);
- per le **operazioni passive in regime di inversione contabile**, per le quali il contribuente risulta **debitore d'imposta**, la somma algebrica degli importi indicati nei rigi VJ6, VJ7, VJ8, VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16, VJ17 colonna 1.

Con riferimento ai **dati delle fatture elettroniche**, l'Agenzia propone la **somma delle operazioni Iva aventi le seguenti nature**: operazioni **attive imponibili, esenti** ai sensi dell'[articolo 10 D.P.R. 633/1972](#), **attive e passive con applicazione del regime di inversione contabile** di cui al [comma 6 dell'articolo 17](#) e ai commi 7 e 8 dell'[articolo 74 D.P.R. 633/1972](#).

La comunicazione contiene, infine:

- **l'ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili o delle operazioni passive**

- in regime di inversione contabile che non risulterebbe indicato nella dichiarazione Iva;**
- **l'ammontare complessivo delle operazioni attive esenti o in regime di inversione contabile che non risulterebbe documentato da fatture elettroniche;**
 - **i dati identificativi dei clienti** (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni attive imponibili, esenti e in regime di inversione contabile;
 - **l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri** per operazioni imponibili, distinto per “matricola dispositivo RT”, “comunicazioni fase transitoria”, “documenti commerciali online” o “distributori carburanti”;
 - **i dati identificativi dei fornitori** (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni passive in regime di inversione contabile.

I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall'Agenzia delle Entrate **possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi** mediante l'istituto del **ravvedimento operoso**, di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#).

Tale comportamento potrà essere posto in essere **a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata** ovvero che siano **iniziati accessi, ispezioni, verifiche** o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, **salvo la notifica di un atto di liquidazione**, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, **di accertamento**, nonché il ricevimento di **comunicazioni di irregolarità** di cui agli [articoli 36-bis D.P.R. 600/1973](#) e [54-bis D.P.R. 633/1972](#), e degli esiti del controllo formale di cui all'[articolo 36-ter D.P.R. 600/1973](#).